



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*di iniziativa della *Giunta Regionale***P/130**

concernente:

“Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare.”

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Sesta Commissione permanente.



IL PRESIDENTE
Michele Pais



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 14, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, la deliberazione n. 23/26, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 giugno 2021.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza	S. Curto
Resp. Segreteria di Giunta	L. Veramessa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GRS/14/2021/4884 - 30/06/2021

Presenze seduta Giunta Regionale del 22 giugno 2021

Presidente: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Alessandra Zedda

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Alessandra Zedda
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	Giorgio Todde
Assiste il Direttore Generale	Silvia Curto
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CFRSM/2002/49884-30/06/2021

Partecipano in videoconferenza:

Il Vicepresidente Alessandra Zedda

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Giorgio Todde

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Gabriella Murgia

L'Assessore Gianni Lampis

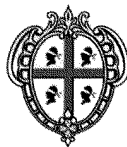
Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu dalla deliberazione n. 12 alla fine della seduta

L'Assessore Gianni Lampis dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 76



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/26 DEL 22.06.2021

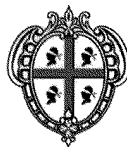
Oggetto: Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016 (di seguito legge) è stato istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale.

L'Assessore prosegue richiamando l'articolo 14 della legge che prevede che la Giunta debba approvare le linee guida contenenti le specifiche modalità di attivazione della Misura, come esplicitate nel documento allegato.

Con la legge di stabilità 2021 (L.R. 25 febbraio 2021, n. 4) per l'anno in corso, continua l'Assessore, sono state destinate importanti risorse alla Misura regionale di contrasto alla povertà e agli altri interventi di contrasto alla pandemia; più precisamente l'art. 3:

- nel comma 3, stabilisce che la somma "pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), per essere destinata agli interventi di cui alla medesima legge regionale n. 18 del 2016. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone e approva i criteri per l'attuazione del programma," (missione 12 - programma 04 - titolo 1);
- nel comma 4 prevede che "Le somme impegnate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019 contenente le "Linee guida per il biennio il 2019 /2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/26

DEL 22.06.2021

GRS/4/2021/4984-3086/021

di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau", sono erogate a favore dei comuni beneficiari per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19";

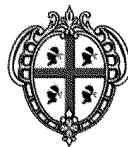
- nel comma 5 dispone che "Le somme assegnate e impegnate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 39/9 del 26 settembre 2013, n. 28/7 del 17 luglio 2014 e n. 52/32 del 28 ottobre 2015 sono trasferite ai comuni beneficiari e le somme già erogate ai sensi delle medesime deliberazioni permangono nei bilanci degli stessi per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19";
- nel comma 6 statuisce che "Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono impartite direttive per l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 4 e 5".

Al fine di dare piena attuazione alle succitate disposizioni, l'Assessore sottolinea che, a partire dal mese di marzo, sono state svolte interlocuzioni con il "Tavolo permanente regionale per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà" (costituito con Decreto Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 4324/DecA/32 del 2.8.2018).

Dal confronto con il Tavolo, peraltro preceduto da un lavoro di studio e di confronto con esperienze similari condotte in altre regioni da parte della Direzione generale delle Politiche Sociali, è emersa la necessità, oltre che di superare le criticità emerse durante la precedente gestione, di rendere il REIS una misura "dinamica" più rispondente ai nuovi bisogni degli individui e delle famiglie sarde, che sono in continua evoluzione a causa anche degli effetti scaturiti dalla pandemia Covid-19 in atto.

L'emergenza pandemica, infatti, ha prodotto un notevole peggioramento delle condizioni dei nuclei familiari, sotto il profilo sociale, il lavoro, l'educazione, la formazione, la cultura oltre ad avere determinato difficoltà legate all'accesso ai servizi sanitari e sociali e alle opportunità scolastiche e relazionali.

Pertanto, alla luce del descritto contesto, rimarca l'Assessore, è opportuno intervenire per adeguare la misura alle sopravvenute condizioni di fragilità e vulnerabilità dei nuclei familiari, come, ad esempio, quelle delle famiglie con minori a rischio di povertà educativa; infatti, è cresciuto l'abbandono scolastico dei minori, si sono ridotte le loro opportunità di educazione informale, di quelle sportive e di socialità, dando così luogo all'aggravarsi di fenomeni di marginalità e di isolamento specie per i bambini e gli adolescenti delle aree più disagiate e isolate. A ciò si aggiungano, tra i motivi che giustificano una revisione delle linee guida, l'accentuata fragilità di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/26
DEL 22.06.2021

CRSMM/2021/4984 - 30/06/2021

soggetti già beneficiari del REIS, che rischiano di cadere in situazioni di maggior disagio, nonché la condizione di difficoltà di coloro che hanno perso il lavoro e di coloro che, per diversi motivi, hanno subito una consistente diminuzione del proprio reddito.

La Regione Sardegna, prosegue l'Assessore, è chiamata ad affrontare una nuova sfida e ad individuare delle azioni che offrano risposte per superare la condizione di povertà delle nuove famiglie, non conosciute e non prese in carico dai servizi sociali comunali poiché abituate a far fronte alle situazioni con le proprie risorse, sacrifici e mezzi, ma che, nell'attualità, con la perdita, sospensione o riduzione del lavoro e modifica delle proprie abitudini di vita, hanno visto drasticamente ridursi le proprie entrate economiche.

Pertanto, chiarisce l'Assessore, l'adeguamento delle misure di contrasto alla povertà è stato perseguito attraverso una profonda riforma delle vigenti Linee guida REIS, che vengono suddivise in due parti:

1. la prima parte, relativa al Reddito di Inclusione Sociale (REIS) di cui alla legge regionale n. 18 /2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 4/2021;
2. la seconda parte, relativa ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 4/2021.

Per quanto concerne la prima parte, alla luce dell'evidente effetto di sovrapposizione e spiazzamento che ha avuto il Rdc sul REIS, e per intervenire nei confronti delle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, si propone di ampliare la platea dei destinatari del REIS:

- in primo luogo, attraverso l'aumento dell'attuale soglia ISEE, da euro 9.360 a euro 12.000, e l'introduzione dell'ISEE corrente.

Infatti, lo strumento dell'ISEE corrente, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del decreto legge n. 34/2019 (convertito dalla legge n. 58/2019), consentendo di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato, permette alle persone e ai nuclei familiari, individuati dalla normativa, che non vi accederebbero utilizzando l'ISEE ordinario, di accedere alla Misura;



- in secondo luogo, al fine di consentire ai Comuni di rispondere tempestivamente all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di sei mesi, si propone di fissare la durata della misura in sei mesi, rinnovabili di ulteriori sei mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Considerato che il fenomeno della povertà materiale ed educativa è in continuo aumento, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 18/2016 e della normativa statale del Rdc, ed in armonia con i nuovi obiettivi strategici della programmazione comunitaria 2021-2027, per superare la disuguaglianza educativa, il divario digitale e l'accesso alle opportunità scolastiche e relazionali, nonché contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, l'Assessore evidenzia, altresì, che sono stati introdotti nuovi strumenti a sostegno delle famiglie con minori, sia attraverso l'integrazione di risorse economiche, sia attraverso il finanziamento di forme di progettazione sperimentale.

Fermo restando il permanere dell'incompatibilità tra REIS e Rdc, nel rispetto della disciplina sul Rdc, che per il calcolo dell'ammontare del contributo non tiene conto dei trattamenti assistenziali erogati a fronte di spese rendicontate, l'Assessore sottolinea che si è proposto di inserire una particolare deroga di ammissione per le famiglie beneficiarie Rdc con importi inferiori ai 100 euro mensili, riconoscendo un importo aggiuntivo per ogni figlio minore, fino ad un tetto non superiore alla soglia massima garantita dal REIS, destinato a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza".

Al fine di dare attuazione all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016, l'Assessore evidenzia che è stato inserito il "Premio scuola", che prevede l'assegnazione di un premio monetario in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli appartenenti a nuclei beneficiari del REIS.

Per quanto concerne il tema della sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027, descrive ancora l'Assessore, sono stati introdotti dei particolari interventi a sostegno della c.d. "dote educativa" e alla realizzazione di percorsi a sostegno alla genitorialità nei nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

La seconda parte delle Linee guida ha ad oggetto altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19, a favore di soggetti che non potrebbero beneficiare del REIS e delle Rdc, o di altre forme di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

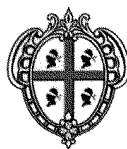
DELIBERAZIONE N. 23/26
DEL 22.06.2021

CFRSPH2021140834-30962021

aiuto, e che comunque si trovano in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali. Per tali interventi, le risorse assegnate ai Comuni, da gestire con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, costituiscono uno strumento per la gestione di situazioni straordinarie ed urgenti. La proposta di Linee guida, sottolinea l'Assessore prevede che l'ammissione agli interventi ha luogo, sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE), sia della valutazione del Servizio Sociale Professionale, sulla base dello stato di bisogno e delle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

L'Assessore dà atto, infine, che per l'anno 2021 i criteri di riparto delle risorse sono stati definiti per effetto del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, lettera b), della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 e dell'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 25 febbraio 2021 n. 4 (legge di stabilità 2021), più precisamente, ai sensi di quanto disposto:

1. dall'art. 7, comma 3, lettera b), della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, che costituiva titolo per l'impegno delle somme, sono stati trasferiti ai comuni euro 26.000.000, secondo i seguenti criteri: il 30% in parti uguali; il 35% in proporzione all'ultimo dato ISTAT di popolazione disponibile e il 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari, al netto delle somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci comunali, quantificate in euro 9.121.381,28 sulla base delle economie dichiarate dai comuni nel mese di dicembre 2020. Le economie della L.R. n. 12 /2020 non computate ai fini del suddetto riparto dovranno essere restituite dai comuni alla Regione per essere destinate ad analoghe finalità, da definirsi con successiva deliberazione della Giunta regionale. Le somme di cui al presente punto, già nella disponibilità dei comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2021 n. 4, sono destinate al REIS, secondo la disciplina definita nella parte prima delle Linee guida allegate alla presente deliberazione;
2. dall'art. 3, commi 4 e 6 della L.R. n. 4/2021, le somme impegnate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019, relative al saldo del REIS 2019, quantificate in euro 8.393.127,22 sono erogate ai comuni beneficiari per essere destinate a dare attuazione agli interventi di cui alla Parte seconda delle Linee guida allegate alla presente deliberazione;
3. dall'art. 3, commi 5 e 6 della L.R. n. 4/2021, le somme assegnate e impegnate ai sensi delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/26

DEL 22.06.2021

CRRSR/A22021/40684-320602021

deliberazioni della Giunta regionale n. 39/9 del 26 settembre 2013, n. 28/7 del 17 luglio 2014 e n. 52/32 del 28 ottobre 2015 (vecchi programmi povertà), quantificate in euro 1.883.442,05 sono trasferite ai comuni beneficiari per essere destinate a dare attuazione agli altri interventi di cui alla Parte seconda delle Linee guida allegate alla presente deliberazione; le somme già erogate ai sensi delle medesime deliberazioni, permangono nei bilanci degli stessi per concorrere alle finalità di cui alla Parte seconda delle Linee guida.

L'Assessore comunica che sul presente atto è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Regione – Enti locali nella seduta del 1 giugno 2021, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza Regione – Enti locali).

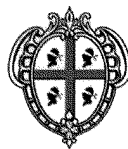
Precisa, infine, l'Assessore, che le Linee guida sono approvate in via preliminare, cui seguirà l'approvazione definitiva dopo che, ai sensi dell'art. 14 della legge istitutiva del REIS, su di esse la Commissione consiliare competente avrà espresso il parere previsto dalla L.R. n. 18/2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2016, le Linee guida per il triennio 2021-2023, concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” e le Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente deliberazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere, previsto dall'art. 14 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18;
- di dare atto che dopo avere acquisito il parere di cui al punto precedente, le Linee guida saranno approvate in via definitiva ed entreranno in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/26
DEL 22.06.2021

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/26 del 22.6.2021

Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

Premessa

Riferimenti normativi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.";
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.";
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021".

Il presente documento detta Linee guida concernenti le modalità di attuazione:

- della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" per il triennio 2021-2023" (Parte I);
- e degli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021 (Parte II).

Parte Prima – REIS

1. I principi generali e i requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 di questo documento¹.

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 18/2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.². Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente³) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale⁴) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat⁵, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19,

². "Possono accedere alla misura i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi."

³ A partire dal 23 ottobre 2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è attualmente in via di emanazione.

⁴ L'indicatore della situazione reddituale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

⁵ [Povertà in Italia-Anno 2019 \(istat.it\)](https://www.istat.it/it/temi/poverta-in-italia-anno-2019)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti Linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

2. Deroghe

2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.

2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nuclei con 1 minore	euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

Esempi:

1. Se un nucleo familiare composto da 1 componente, con un ISEE pari a euro 3.000, percepisce un contributo Rdc di euro 70, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a euro 205 mensili (euro 275 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – euro 70 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
2. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti adulti, con un ISEE pari a euro 3.000, percepisce un contributo Rdc di euro 101, non accede all'integrazione REIS;
3. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari a euro 2.500, percepisce un contributo Rdc di euro 101, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a euro 324 mensili (euro 425 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – euro 101 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
4. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari a euro 2.500, percepisce un contributo mensile Rdc di euro 250, non accede all'integrazione REIS;
5. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari a euro 2.500, percepisce un contributo Rdc di euro 300, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a euro 125 mensili (euro 425 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – euro 300 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
6. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari a euro 2.500, percepisce un contributo Rdc di euro 350, non accede all'integrazione REIS;
7. Se un nucleo familiare composto da 5 componenti, di cui 4 minori, con un ISEE pari a euro 6.500, percepisce un contributo Rdc di euro 456, non accede all'integrazione REIS, avendo superato il limite di accesso previsto per la deroga.

In tali fattispecie (2.1 e 2.2) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali⁶ definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", *dai Codici A1.05 a A1.23 che si*

⁶ La finalità è quella di erogare i presenti aiuti in maniera sinergica ed integrata con le misure nazionali di contrasto alla povertà introdotte con il decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2019 n. 26 (Reddito di Cittadinanza, di seguito Rdc). Considerato che, per il calcolo dell'ammontare del Rdc non si tiene conto dei trattamenti assistenziali erogati a fronte di spese rendicontate (articolo 2, comma 6, del decreto legge sopra menzionato), si ritiene opportuno finalizzare l'erogazione di tali sussidi, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza".



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riportano di seguito:

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

4. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica"⁷.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle presenti Linee guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

La Giunta regionale, in continuità con le precedenti annualità del REIS, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle équipe multidisciplinari.

In tali fattispecie, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'équipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

⁷ Art. 2, comma 3, L.R.18/2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui al paragrafo 6.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

4.1 Progetti sperimentali

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:
- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
 - sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
 - abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
 - dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
 - monte ore di sostegno allo studio individuale;
 - sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

4.2 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

5. Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

20/1997⁸, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

6. I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

7. Modalità di erogazione del sussidio economico e modalità di utilizzo delle risorse a valere sui progetti di Inclusione sociale.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo⁹.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non

⁸ "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".

⁹ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 18/2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS817A2021/4084-30862021

abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui al paragrafo 6.

Come indicato nel paragrafo 4.1, nel caso si attivino i progetti sperimentali per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento può essere ammesso un costo fino a 6.000 per un anno.

Per i beneficiari individuati nel paragrafo 2 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Fermo restando il principio generale in cui *non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio*, si precisa che i Comuni e/o i PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai progetti di Inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi simili. Si riportano alcuni esempi: erogazione degli interventi attraverso voucher previo accreditamento dei fornitori, convenzioni con enti/strutture attive sul territorio compresi gli enti del Terzo Settore e i centri di formazione, incarichi professionali, personale impiegato alle dirette dipendenze dell'Ente (es. educatori professionali, psicologi, mediatori), affidamenti esterni di servizi per mezzo di procedure di appalto ex Dlgs 50/2016, acquisto diretto di materiali, ecc.

In quei Comuni, in cui emerga che il ricorso alle procedure sopra descritte non corrisponda agli interessi dell'ente in termini di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, può essere straordinariamente ammesso il trasferimento di parte delle risorse, per particolari interventi (es. pagamento di professionisti privati, pagamento di corsi per il conseguimento di attestati, compresi la patente di guida, ecc), direttamente ai destinatari. Si precisa che tale situazione potrà configurarsi soltanto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta o da sostenere. In quest'ultimo caso il beneficiario, una volta che avrà provveduto al pagamento della spesa, dovrà comunque darne prova producendo la relativa documentazione (es. fattura o altro documento contabile, copia del pagamento, ecc).

I costi relativi alla gestione, attivazione e realizzazione dei progetti di inclusione attiva, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. *assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.*), rientrano tra i costi previsti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per ciascun progetto.

8. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.¹⁰

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

9. Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 1 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

10. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2021-2023

La progettazione e la gestione delle Misure relative al REIS sono assicurate dai singoli comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS.¹¹

Le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Dopo l'approvazione definitiva delle presenti Linee guida, e comunque entro 45 giorni, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS.

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione, fornendo almeno i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:

- atto di approvazione della graduatoria;
- numero di destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, suddivisi per priorità;

¹⁰ Art. 4, commi 1 e 2, della LR 18/2016.

¹¹ Art. 7, comma 1, LR 18/2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, articolato nelle priorità declinate al paragrafo 1.2.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Lo stanziamento annuale destinato al REIS è assegnato, per il 90% a favore dei Comuni e per il restante 10% a favore del Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente, secondo i seguenti criteri: il 30% in parti uguali; il 35% in proporzione all'ultimo dato ISTAT di popolazione disponibile e il 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari.

Le risorse assegnate ai comuni (90%) e quelle assegnate al Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente (10%), sono erogate dalla Regione anticipatamente a seguito dall'approvazione della legge che le stanzia.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie, i Comuni comunicano al Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente eventuali economie o la necessità di ulteriori risorse per soddisfare le proprie graduatorie, dandone informazione anche alla Direzione Generale delle Politiche Sociali. Nel limite della quota assegnata ai PLUS (10%), oltre alle eventuali economie derivanti dalla gestione della spesa da parte dei Comuni, le somme verranno ridistribuite dal PLUS a favore dei singoli Comuni con fabbisogno non soddisfatto attestato dagli esiti della graduatorie.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2016, una quota pari all' 1,5% dello stanziamento annuale è destinata, in parti uguali, agli ambiti PLUS o ai Comuni (v. art. 8, comma 30, della L.R. n. 1/2018) per le spese per il personale o per i servizi esterni che si occupano della gestione della misura.

In deroga ai criteri di assegnazione di cui sopra, per l'anno 2021 le risorse sono state assegnate e erogate sulla base dei criteri sopra indicati e secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 della L.R. 4/2021 (Legge di stabilità 2021).

Le risorse per il triennio 2021 - 2023 sono utilizzate dai Comuni con i seguenti criteri:

- in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella misura massima dell'80%;
- in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%.

Le presenti Linee guida non riguardano gli interventi che in autonomia i Comuni, con proprie risorse, destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nei propri territori.

11. Economie

Le ulteriori economie REIS relative all'annualità 2019 e precedenti, non computate nel calcolo del riparto di cui alla L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, sono prioritariamente destinate a regolarizzare situazioni derivanti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CDRSP/PA/2021/48984-320662021

dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020. Eventuali ulteriori somme residue sono riversate nel bilancio regionale per essere destinate a finalità da definirsi con successiva deliberazione della Giunta Regionale.

12 Le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento

La Direzione generale delle Politiche sociali in raccordo con il Servizio della Comunicazione della Presidenza della Regione individua strumenti di promozione del REIS immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale).

13. Sistema informativo. Monitoraggio, valutazione e verifica

Il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), finanziato dai fondi FESR e FSE 2014-2020.

I comuni titolari delle risorse destinate all'attuazione del REIS alimentano il sistema informativo SIPSO con:

- la comunicazione degli esiti delle graduatorie degli avvisi REIS;
- l'inserimento delle anagrafiche dei destinatari del REIS;
- i dati relativi all'avanzamento dell'erogazione dei sussidi;
- l'inserimento delle informazioni sull'avvio dei progetti di inclusione attiva, nonché le risorse destinate a ciascun progetto e le finalità;
- i dati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016 e dalle presenti Linee guida.

14. Controlli

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Linee guida.

15. La governance per l'attuazione del REIS

La governance del REIS è assicurata dal Tavolo permanente regionale costituito con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con il compito:

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti Linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Tavolo permanente si avvarrà dell'Osservatorio regionale sulle povertà, una volta istituito ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con - in particolare - le seguenti finalità:

- a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);
- b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione generale delle Politiche sociali, assume le seguenti funzioni:

- relazioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento della misura regionale con quella nazionale;
- collaborazione con l'INPS, al fine di poter fruire delle banche dati INPS, nelle attività di attuazione del REIS e nel monitoraggio e valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione, anche in sede di Coordinamento delle Direzioni generali;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti Plus / Enti Locali nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;¹²
- convocazione sistematica del Coordinamento degli Ambiti Plus, organismo già formalmente costituito, per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei "tavoli tematici dedicati" (previsti dall'art. 9 della legge regionale) che ogni Ambito Plus è chiamato ad istituire nel proprio territorio.

In particolare, il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo ai Comuni e, ove sussistono le condizioni, agli ambiti PLUS la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'équipe multidisciplinare. L'équipe multidisciplinare è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione.

L'équipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e

¹² Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali concernenti le politiche di contrasto alla povertà, la Direzione Generale delle Politiche Sociali ha avviato un processo di collaborazione inter-istituzionale tra le amministrazioni competenti in materia di servizi sociali, lavoro, formazione, istruzione e salute, volto a definire e rafforzare modelli di governance unitaria sugli interventi di contrasto alla povertà, al fine di garantire nel territorio regionale i necessari raccordi per la presa in carico e la gestione integrata degli interventi. Grazie alla collaborazione delle diverse amministrazioni che, condividendo l'interesse pubblico comune, hanno dato la propria adesione, a novembre 2019 è stato sottoscritto un "Accordo di collaborazione istituzione per la realizzazione di una rete di inclusione sociale" che ha visto come firmatari: Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione Generale delle politiche sociali; Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL); Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; Azienda Tutela Salute Sardegna; Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna; Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GRUPPO 2021/2021/40884 - 30/06/2021

progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti PLUS che non abbiano provveduto, sono tenuti ad istituire i suddetti organismi.

Pertanto, le attività di monitoraggio di competenza regionale dovranno riguardare anche la verifica della reale istituzione degli organismi previsti dal richiamato comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016 e le modalità di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie indirizzate al rafforzamento degli Uffici di Piano degli Ambiti Plus finalizzato all'attuazione del REIS.

Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19.

Per l'anno 2021 le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Tali risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle presenti Linee guida.

I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente¹³) superiore a euro 15.000.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 si prenderanno

¹³ A partire dal 23 ottobre 2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è attualmente in via di emanazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

QR83/PA/2021/40884-30/06/2021

in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2.

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio- economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe).

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "san.assessore@pec.regione.sardegna.it" <san.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data lunedì 28 giugno 2021 - 17:58

23/26 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 22.6.2021 concernente Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0011864 del 28/06/2021. Il protocollo ha il seguente oggetto: 23/26 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 22.6.2021 concernente Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 21758015.pdf

Allegato(i)

21758015.pdf (224 KB)

DEL23-26.zip (627 KB)

Segnatura.xml (3 KB)